SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 929)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIVA, ARIOSTO, BUZIO, OCCHIPINTI e ROCCAMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1977

Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — È obiettivo comune e generale dei lavoratori dipendenti degli enti locali di arrivare ad un ordinamento previdenziale pressochè uniforme.

Questo proposito non è di facile realizzazione poichè il settore pubblico ed il settore privato sono notevolmente diversi nei loro ordinamenti e nelle leggi che li regolano.

Ciò che noi ci proponiamo è sottolineare la importanza politica, economica e sociale di scelte uniformi e appropriate, secondo criteri di giustizia, socialità ed uguaglianza tra i lavoratori, una parte dei quali, dopo anni di servizio resi allo Stato, si vedono sperequati i loro anni di contributi sociali presso aziende private.

L'impegno organico che noi chiediamo alle forze politiche che guidano il nostro Paese è di sanare, là dove esistono, le diversificazioni nei trattamenti di quiescenza.

Per questa complicata e sensibile materia occorre una disamina approfondita della casistica esistente e delle diversificazioni attuali che provocano da piccole a ben più grandi sperequazioni tra lavoratori. L'ordinamento attuale della CPDEL comporta trattamenti diversificati per quanto concerne i suoi iscritti al fondo di quiescenza. L'esempio più concreto l'abbiamo nella legge n. 523 del 22 giugno 1954, per la quale un lavoratore di ente locale, che passi alle dipendenze di una azienda privata, ottiene la ricongiunzione dei servizi prestati ai fini pensionistici automaticamente, mentre per un lavoratore di una ditta privata non è possibile effettuare l'inverso.

Si tratta evidentemente di una profonda ingiustizia, che non può essere ulteriormente tollerata dal mondo del lavoro.

La sensibilità dei lavoratori per questo problema e il notevole numero dei casi rendono urgente l'interessamento dei preposti alla Amministrazione pubblica, per sanare il grave danno ed eliminare queste carenze degli ordinamenti degli enti pubblici.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Onorevoli senatori, il disegno di legge che si intende sottoporre al vostro esame ed alla vostra approvazione mira a porre in essere un atto di giustizia verso i lavoratori dipendenti da enti locali, ospedali, consorzi, aziende municipalizzate e similari, estendendo a loro favore un piccolo beneficio in materia pensionistica inteso ad assicurare un unico trattamento di quiescenza che abbia riguardo alla totalità dei servizi resi, ancorchè coperti da forme diverse di assicurazione. Si tratta, in sostanza, di applicare una regolamento già esistente con una norma che consenta al lavoratore, iscritto alle Casse pensioni amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, di ottenere, da parte delle Casse stesse, il riscatto dei periodi di servizio — prestati anteriormente a detta iscrizione — coperti dalla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e ciò al fine di un unico trattamento globale di quiescenza da parte delle suddette Casse.

Occorre in proposito ricordare che le disposizioni regolanti il trattamento pensionistico erogato dalle Casse di previdenza consentono già in alcuni casi di rendere utili ai fini della pensione determinati servizi prestati anteriormente a tale iscrizione. Ciò avviene o mediante ricongiunzione (per i servizi prestati da dipendenti civili e militari dello Stato, per i servizi prestati nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nel Corpo degli agenti di custodia, eccetera) o mediante riscatto oneroso (per i servizi prestati presso enti esercenti un pubblico servizio, presso enti di diritto pubblico, consorzi di bonifica, servizi militari, diploma di laurea, diploma di infermiere, professionale, eccetera).

Si tratta perciò solo di ampliare la normativa del riscatto, perchè possano essere validi a pensione tutti i servizi resi anteriormente alla iscrizione alle Casse di previdenza, a prescindere dalla natura dei servizi stessi.

Non va in proposito dimenticato che recentemente, con legge 25 novembre 1971, n. 1079, è stata istituita la possibilità di ricongiungere presso il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel i periodi di lavoro prestati presso altri settori (metallurgici, edili, appalti, eccetera), anche alle dipendenze di imprese private, purchè coperti da contribuzione obbligatoria dell'INPS.

Si osserva inoltre che la possibilità di riconoscimento di una unica posizione assicurativa è già prevista dalla normativa vigente delle Casse di previdenza, che stabilisce — nei confronti del lavoratore iscritto alle Casse stesse, il quale cessi dal servizio senza avere maturato il diritto alla pensione — la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS mediante trasferimento dei contributi dalle Casse di previdenza all'Istituto stesso.

In tal modo viene consentito al lavoratore di ricostituire il suo *curriculum* previdenziale presso l'INPS, sia come assicurazione obbligatoria, nel caso in cui il lavoratore si rioccupi in un lavoro soggetto ad assicurazione obbligatoria, sia come assicurazione volontaria, qualora il lavoratore intenda avvalersi di questa forma di assicurazione.

Pertanto, non può apparire discriminatoria l'operazione inversa, e cioè il trasferimento della posizione assicurativa dall'INPS alle Casse di previdenza.

Ammesso il riscatto, il trasferimento non comporta alcun aggravio ai bilanci degli Istituti di previdenza, essendo in questo caso a totale carico del lavoratore, che intenda avvalersene, l'onere relativo.

A tutte le considerazioni in precedenza riportate si aggiunge infine la constatazione che il presente disegno di legge permette di rendere giustizia a quei lavoratori i quali, dopo una vita di lavoro, ottengono una liquidazione di importo minimo, con palese sperequazione rispetto a colleghi con eguale anzianità complessiva di lavoro; e ciò unicamente per essere stati i primi soggetti in passato ad un lavoro per il quale sussisteva l'obbligo di assicurazione all'INPS anzichè alle Casse di previdenza.

Il presente disegno di legge, consentendo di riscattare, anche con un sacrificio monetario, o mediante l'eventuale cessione del

quinto dello stipendio, o tenendo conto dell'ammontare di anzianità maturato ai fini dell'indennità di liquidazione (come da norme vigenti per le Casse CPDEL), i servizi coperti da assicurazione obbligatoria INPS con quelli coperti da iscrizione alle Casse di previdenza, al fine di un unico trattamento di quiescenza che abbia riguardo alla totalità dei servizi resi dal lavoratore durante l'intera sua vita di lavoro, consentirà a molti lavoratori di richiedere il collocamento a riposo per raggiunta anzianità di servizio, lasciando in tal modo liberi dei posti di lavoro a tutto vantaggio delle giovani leve e dell'intera economia nazionale.

In base a quanto sopra illustrato, onorevoli senatori, i proponenti — sottoponendo al vostro esame il disegno di legge — confidano nel vostro consenso ad una iniziativa di valido contenuto politico e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I lavoratori iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, alle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro — i quali possono far valere, anteriormente a detta iscrizione, periodi coperti da contribuzione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti — possono ottenere che tali periodi vengano considerati utili a pensione, da parte delle suddette Casse, mediante versamento della riserva matematica da richiedersi alle stesse secondo le modalità previste dai vigenti ordinamenti.

Art. 2.

I contributi versati all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a fondi, enti o casse sostitutivi, esclusivi o esonerativi della assicurazione generale obbligatoria medesima, a copertura dei periodi riscattati, verranno considerati indebiti e trasferiti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro a carico del cui fondo pensionistico è posta la gestione (INPS, CPDEL, CPS, CPI, Gestione diretta del Ministero del tesoro, Stato), a scomputo delle somme dovute per riserva matematica dal lavoratore.

Art. 3.

Per il pagamento del contributo di riscatto di cui al precedente articolo 1, la Cassa per le pensioni di dipendenti degli enti locali, su domanda del lavoratore, è tenuta a concedere una sovvenzione contro cessione del quinto dello stipendio. Tale sovvenzione, in deroga all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, dovrà essere concessa anche in presenza di altra sovvenzione in corso di estinzione. Oppure l'ente dal quale dipende il lavoratore, e su domanda di questi, può autorizzare il prelievo delle somme occorrenti dal fondo di anzianità, in base al credito maturato dal richiedente.